

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18480/2022 R.G. proposto da:

(OMISSIS) SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), ((OMISSIS)), (OMISSIS), ((OMISSIS));

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ((OMISSIS)), che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 449/2022 depositata il 24/01/2022;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13/11/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO Che:

1.- La societa' (OMISSIS) srl ha acquistato e poi messo in vendita apparecchi elettronici di gioco normalmente utilizzati dagli utenti nelle relative sale da gioco.

Gli apparecchi sono stati acquistati in quanto ritenuti conformi alle specifiche tecniche imposte da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

1.1.- Se non che, quegli stessi apparecchi di gioco sono stati poi oggetto di un provvedimento di sequestro penale, basato proprio sulla loro irregolarita' amministrativa, sequestro che poi si e' trasformato in un provvedimento di confisca, all'esito di un procedimento penale.

2.- La societa' (OMISSIS) srl ha dunque citato in giudizio Agenzia delle Dogane lamentando di avere subito un danno nel fatto di avere erroneamente confidato nella certificazione di regolarita' degli apparecchi, rivelatasi poi errata, e nel conseguente provvedimento ablatorio imposto alla societa' dal giudice penale.

3.-Il Tribunale di Roma ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno, e la decisione e' stata confermata dalla Corte di Appello di Roma, che ha ritenuto l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata, ed ha osservato come si trattasse di termine quinquennale, attesa la natura extracontrattuale della responsabilita', e che quel termine decorreva dal momento del sequestro e non gia' da quello di confisca.

4.- Questa decisione e' impugnata dalla societa' con cinque motivi di ricorso e memoria. Ne chiede il rigetto l'Agenzia delle Dogane e Monopoli con controricorso.

CONSIDERATO che:

5.- Il primo motivo di ricorso prospetta una violazione dell'articolo 702 bis c.p.c.

La questione e' la seguente.

La ricorrente aveva eccepito, in primo grado, la tardiva costituzione in giudizio della Amministrazione: il giudice aveva dato termine fino al 15.1.20016, con il decreto di fissazione della udienza, mentre la costituzione e' avvenuta l'11.2.2016.

Il Tribunale non si e' pronunciato, e la questione e' stata riproposta in appello, dove e' stata rigettata con il seguente argomento: la costituzione e' tempestiva se avviene comunque nel termine di dieci giorni prima della udienza (ex articolo 702 bis c.p.c.), non rilevando invece il diverso termine assegnato dal giudice, essendo la decadenza (dalla eccezione di prescrizione) "connessa esclusivamente alla mancata costituzione del convenuto entro il termine di dieci giorni prima della udienza" (p. 8). Piu' precisamente, se il termine per la costituzione del convenuto puo' essere fissato anteriormente ai dieci giorni (come nel caso che ci occupa) ad opera del provvedimento del giudice, che fissa l'udienza, quello invece per eccepire la prescrizione ha sorte diversa, in quanto coincide con il decimo giorno anteriore alla udienza, per espressa previsione dell'articolo 702 c.p.c..

Questa ricostruzione e' contestata dalla ricorrente, la quale invece assume che i due termini coincidono (per costituirsi e per eccepire) e scadono quando il giudice fissa il limite per costituirsi, termine che altrimenti non avrebbe ragione d'essere se comunque sia si applicasse quello di legge, o quest'ultimo si sostituisse a quello automaticamente.

Il motivo e' fondato.

E' principio di diritto che "Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto, previsto dall'articolo 702-bis c.p.c., comma 3, e' perentorio, con la conseguenza che la costituzione avvenuta oltre lo stesso e' tardiva, anche se eventualmente rispettosa di quello di dieci giorni previsto, in via residuale, dalla menzionata disposizione" (Cass. 22205/ 2023).

Osserva questa Corte, nel precedente citato, che "il fatto stesso che l'articolo 702-bis, comma 3, cit. consenta al giudice di "fissare" l'udienza di comparizione delle parti, nel contempo assegnando al convenuto un termine di costituzione che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, sia segno inconfondibile della previsione di un termine perentorio la cui fissazione e' rimessa al giudice, nel rispetto di quella che e' una soglia massima insuperabile. Il che viene a significare che il giudice, mentre non puo' concedere al convenuto un termine che sia piu' a ridosso di dieci giorni rispetto alla data di udienza, ben puo' imporne uno piu' ampio (come nel nostro caso); e, una volta che il termine piu' ampio e' stato stabilito, esso non puo' che essere perentorio, diversamente traducendosi l'ordine del giudice in una sorta di mero flatus vocis" (p. 7 della motivazione).

Questo orientamento va condiviso, con la conseguenza che, atteso che l'Amministrazione si è costituita oltre il termine imposto dal giudice, e non avendo alcun rilievo che lo abbia fatto comunque nei dieci giorni prima della udienza, la costituzione deve ritenersi tardiva, e con essa anche l'eccezione di prescrizione, fatta, per l'appunto, al momento della costituzione in giudizio: ne può ammettersi una distinzione, che oltre che speciosa, è fonte di complicazioni inutili, tra il termine per costituirsi e quello per eccepire, distinzione che peraltro non risponde ed anzi contrasta con i principi del sistema processuale.

6.- L'accoglimento di questo motivo rende assorbiti gli altri quattro. Essi infatti vertono, il secondo, sulla natura della responsabilità, se da illecito aquiliano o da contatto sociale, e dunque sul conseguente termine di prescrizione; il terzo, sul dies a quo della prescrizione, se stabilito al momento del sequestro o alla successiva definitiva consapevolezza della irregolarità dei macchinari; il quarto sulla circostanza che il giudice di merito non si è pronunciato sulla questione della decorrenza, sempre della prescrizione, a partire dalla scadenza dei nulla osta fissata dall'Amministrazione; il quinto sull'omesso esame del fatto indicato al motivo precedente.

Si tratta dunque tutti di motivi che attengono alla durata ed al termine di inizio della prescrizione e presuppongono che di prescrizione possa discutersi.

Il ricorso va pertanto accolto. La decisione cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.